



Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di La Spezia
Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. ssa Diana Brusacà

Presidente

Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Giudice

Dott. ssa Maria Grazia Barbuto

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 97/2025 P.U.

PROMOSSO IN PROPRIO DA

MILICIA ALESSANDRO, con domicilio eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. RESTORI DANIELE, come da procura alle liti allegata al ricorso;

Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MILICIA ALESSANDRO, depositato dal debitore sovraindebitato in data 24.9.2025, ai sensi dell'art. 269 CCII;

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII redatta del Gestore della crisi, Avv. Barbara Spella;

Ritenuto di dover accogliere il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositata dal ricorrente;

Udita la relazione del Giudice Delegato;

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCII la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di La Spezia e non sussistono ragioni per ritenere che il "centro degli interessi" sia localizzato altrove;
- Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCII, in quanto il ricorrente non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di



Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 27) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (Relazione dell'O.C.C., pag. 17-21);
- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente;
- La parte ricorrente mette a disposizione tutto il proprio patrimonio, ad oggi costituito- oltre che dal proprio stipendio percepito quale sottoufficiale della Marina Militare- da beni mobili registrati e, nello specifico, dal motociclo targato AX26783 e dall'autovettura Volkswagen Golf targata FL733WJ;
- Il Collegio intende autorizzare, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCII, l'esclusione, dall'attivo della procedura, dei redditi percepiti dal ricorrente sino all'importo di Euro 1.700,00, quale somma indicata dal debitore come indispensabile al proprio mantenimento, salva ogni successiva determinazione da parte del GD in composizione monocratica: non può infatti ammettersi una voce di spesa "per imprevisti", risultando al massimo rimessa al GD il riconoscimento di tali circostanze, proprio in quanto allo stato non attuali;
- Il Collegio intende inoltre precisare che- tenuto conto delle circostanze approfondite dal gestore alle pagg. 9 ss. della relazione, riguardo alle cause dell'indebitamento e alla condotta tenuta dall'istante anche successiva al deposito dell'istanza di nomina dell'OCC¹- si rende opportuno che il liquidatore provveda ad aprire immediatamente un apposito conto corrente intestato alla procedura, su cui far confluire lo stipendio mensile percepito dal ricorrente e accrediti mensilmente in favore di quest'ultimo l'importo mensile di Euro 1.700,00²;
- Deve in ogni caso precisarsi quanto previsto dall'art. 275 co.3 CCII e cioè che è il GD che, al termine dell'esecuzione del programma di liquidazione, a liquidare i compensi del liquidatore, tenuto conto della diligenza prestata e ad autorizzarne il pagamento, con il decreto di chiusura di cui al successivo art. 276 CCII e ferma l'unitarietà del compenso dell'OCC e del liquidatore e limiti imposti dall'art. 16 co. 4 DM n. 202/2014;

¹ L'istante ha dato atto del saldo negativo del conto corrente acceso presso BPER per Euro -615,81, nonostante avesse percepito emolumenti per Euro 16.750,00 derivanti dalle buste paga di aprile, giugno e luglio 2025, provvedendo altresì a cedere la propria autovettura Alfa Romeo targata FK088KH al corrispettivo di Euro 12.500,00 in data 9.7.2024 (anche tale somma non più rinvenuta nell'attivo da liquidare).

² Si osserva come l'art. 2720 ultimo co. CCII detta una disciplina analoga all'art. 172 senza tuttavia replicare o richiamare tutte le altre norme specifiche sulle singole fattispecie contrattuali, sicché risulta discutibile l'applicazione analogica dell'art. 183 CCII anche nella procedura "minore" di liquidazione controllata. Resta ferma l'applicazione dell'art. 142 CCII, sicché comunque il debitore- con l'apertura della procedura- non può più disporre delle somme giacenti sui conti correnti al medesimo intestati, che quindi sono automaticamente ricaduti nella massa da liquidare e vanno acquisiti anche mediante accredito su conto separato intestato alla procedura, nei termini indicati dal Collegio.



Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente derivanti dall'esposizione debitoria maturata nei confronti di finanziarie;

Considerato opportuno confermare la nomina del liquidatore nella persona dell'avv. Barbara Spella;

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss. CCII (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII;

DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di **MILICIA ALESSANDRO**, nato a Torino in data 19.11.1973 e residente in La Spezia, Piazzale Boito n. 14 (C.F. MLCLSN73S19L219G);

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

NOMINA Liquidatore l'avv. BARBARA SPELLA;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 4.5.2026**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AUTORIZZA il debitore a trattenere dal proprio stipendio le somme sino all'importo di Euro 1.700,00 in quanto necessarie al mantenimento del nucleo familiare (ferma ogni successiva rideterminazione da parte del GD anche a seguito di sopravvenienze);

DISPONE che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss. CCI, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti;

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore;



ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.LL. a cura del Liquidatore ove siano presenti beni immobili/mobili registrati compresi nella liquidazione;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e al debitore, nonché al PM.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in La Spezia, nella Camera di consiglio del 3.3.2026

Il Giudice Relatore ed Estensore
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto

La Presidente
Dott.ssa Diana Brusacà

